MISURE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE RISORSE IDRICHE DESTINATE ALL'APPROVVIGIONAMENTO POTABILE

Art. 13

Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità

Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella A. Sono altresi' incrementate le dotazioni organiche del VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella B. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1989, non più in vigore dal 16 aprile 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile
Estremi	Decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-miglioramento-qualitativo-e-per-la-prevenzione-1989/art-13-potenziamento-dei-ruoli-del-personale-del-ministero-della-sanita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it